

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022

247/2022/R/IDR

DETERMINAZIONI PER LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE RELATIVE AL GESTORE GORI S.P.A., PER GLI ANNI 2012 E 2013, E PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5309/2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento", e il relativo Allegato A recante "Metodo Tariffario Idrico – MTI. Schemi regolatori" (di seguito: MTI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 104/2016/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015” (di seguito: deliberazione 104/2016/R/IDR);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: TAR Lombardia) n. 1619/2018 (di seguito: sentenza 1619/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021 (di seguito: sentenza 5309/2021);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2021, 373/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 373/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 18/2022/R/IDR “Proroga del termine per la conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 18/2022/R/IDR);
- la comunicazione prot. Autorità 42435 dell’11 novembre 2021, recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR”, inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano (di seguito: comunicazione dell’11 novembre 2021);
- la documentazione trasmessa all’Autorità dall’Ente Idrico Campano con nota prot. Autorità 45087 del 1 dicembre 2021;
- la comunicazione prot. Autorità 46609 del 13 dicembre 2021 recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte” inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano, informandone i citati Comuni;
- la documentazione trasmessa, all’Autorità e all’Ente Idrico Campano, dai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte con nota prot. Autorità 47697 del 20 dicembre 2021;
- la nota prot. Autorità 48988 del 27 dicembre 2021 recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte. Comunicazione” trasmessa dall’Ente Idrico Campano;
- la comunicazione prot. Autorità 2650 del 20 gennaio 2022, recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte” inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano, informandone i citati Comuni e il Gestore GORI S.p.A.;
- la documentazione trasmessa (in riscontro alla comunicazione da ultimo citata)

all’Autorità dall’Ente Idrico Campano, con nota prot. Autorità 6752 del 16 febbraio 2022;

- la comunicazione prot. Autorità 22080 del 17 maggio 2022 recante “Convocazione di un incontro istruttorio ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR” destinata a tutte le parti a vario titolo interessate.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
 - *“predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
 - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, tra l’altro prevedendo - ai fini della determinazione delle componenti dei costi operativi, dei costi delle immobilizzazioni e della componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti da riconoscere nel vincolo ai ricavi del gestore per le annualità 2012 e 2013 - regole di computo differenziate in ragione delle seguenti determinanti:
 - gestore operante in attuazione di un piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 152/06, avente tariffe commisurate ai costi previsti nel citato documento di programmazione, casistica (di cui al comma 4.1 del MTT) nell’ambito della quale rileva la distinzione tra la fattispecie in cui l’ultimo piano economico finanziario del piano d’ambito, o la sua revisione più recente, sia stato approvato dall’Ente competente in data anteriore al 1 gennaio 2008, e quella in cui sia stato approvato in data successiva al 31 dicembre 2007;
 - gestore operante in assenza di un piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 152/06, alla data di entrata in vigore della deliberazione 585/2012/R/IDR (casistica di cui al comma 4.2 del MTT), avente tariffe commisurate a costi non risultanti dal citato documento di programmazione;
- con riguardo al gestore GORI S.p.A., con deliberazione 104/2016/R/IDR, l’Autorità ha:
 - ritenuto necessario - in un’ottica di tutela dell’utenza, nonché in ragione della protratta inerzia dell’Ente di governo dell’ambito nel fornire le nuove valutazioni e determinazioni tariffarie di propria competenza - considerare l’istanza trasmessa dal gestore GORI S.p.A. (ai fini delle determinazioni tariffarie per i periodi 2012-2013 e 2014-2015) accolta dall’Ente di governo dell’ambito quale predisposizione tariffaria, a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso, secondo il meccanismo previsto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR per il superamento dei casi di inerzia;
 - disposto *“ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano, e prescrivendo all’Ente d’Ambito l’adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell’Allegato A”* alla citata deliberazione 104/2016/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- con la sentenza 5309/2021, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Roccarainola e altri avverso la sentenza 1619/2018, con cui il Tar Lombardia aveva rigettato il ricorso proposto avverso la citata deliberazione dell’Autorità 104/2016/R/IDR;
- in particolare, con la richiamata sentenza 5309/2021, il Consiglio di Stato ha accolto le censure concernenti *“la quantificazione delle tariffe sotto il profilo del difetto di*

istruttoria” e - evidenziando come “la questione riguarda in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, più favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d’ambito”, nonché precisando che “nel caso di specie non è contestato che il piano d’ambito sia stato adottato nel 2000, mentre è controverso tra le parti che esso abbia avuto attuazione” – ha ravvisato “l’esigenza di una istruttoria - in contraddittorio con gli enti appellanti - sullo stato di attuazione del piano quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione ed un eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l’adeguata tariffazione”;

- *peraltro, la medesima sentenza 5309/2021 ha chiarito che “la rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell’attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l’Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale (che ha solo un effetto conformativo istruttorio in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche)”.*

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 373/2021/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza 5309/2021 del Consiglio di Stato in relazione alla rinnovazione dell’istruttoria – limitatamente ai profili sopra richiamati – sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, contestualmente prevedendo che:
 - nell’ambito del citato procedimento potessero essere acquisite dai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
 - il procedimento in parola dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2021;
- ai sensi di quanto previsto dalla menzionata deliberazione 373/2021/R/IDR, l’Autorità ha richiesto all’Ente Idrico Campano (al quale i Comuni ricadenti nel pertinente territorio partecipano obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente) di fornire elementi utili a rinnovare l’istruttoria in ordine alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013;
- in particolare, con comunicazione dell’11 novembre 2021, è stato chiesto all’Ente Idrico Campano:
 - ai fini della selezione delle regole applicabili per le determinazioni tariffarie relative al periodo 2012-2013, di esplicitare – tra le determinanti delle regole di computo differenziate di cui all’articolo 4 del MTT – in quale tra le seguenti casistiche ricada la gestione in parola:
 - a) gestore operante in attuazione di un piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, avente tariffe commisurate ai costi previsti nel citato documento di programmazione (comma 4.1 del MTT);

- b) gestore operante in assenza di un piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, alla data di entrata in vigore della deliberazione 585/2012/R/IDR (casistica di cui al comma 4.2 del MTT), avente tariffe commisurate secondo altre modalità;
- di indicare il *cluster* della tabella di cui al comma 4.1 del MTT in cui eventualmente ricada il gestore GORI S.p.A.;
 - evidenziare per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, in coerenza con le valutazioni di cui ai punti precedenti, la valorizzazione delle componenti riconosciute nel vincolo ai ricavi del gestore VRG^a , relazionando circa la metodologia applicata e contestualmente riferendo sullo stato di attuazione del piano d'ambito *pro tempore* vigente, anche descrivendone gli eventuali effetti.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- in esito alla citata richiesta, sono pervenute all'Autorità:
 - dapprima, una relazione tecnica redatta da consulenti dell'Ente Idrico Campano, che il medesimo si è limitato a trasmettere alla stessa Autorità;
 - successivamente una memoria elaborata dai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte;
- dall'analisi delle osservazioni e degli elementi rinvenuti nelle relazioni prodotte soggetti sopra richiamati, è emersa l'esigenza di condurre ulteriori approfondimenti di natura tecnica e giuridica;
- in ragione di quanto riportato al precedente alinea - non rivelandosi adeguato alle esigenze istruttorie il termine per la conclusione del procedimento previsto dalla deliberazione 373/2021/R/IDR - con deliberazione 18/2022/R/IDR l'Autorità ha differito detto termine al 15 marzo 2022, contestualmente rinnovando la richiesta all'Ente Idrico Campano di trasmettere all'Autorità eventuali ulteriori elementi ad integrazione di quelli già comunicati, nonché di ricondurre tutte le informazioni utili allo svolgimento del procedimento in oggetto nell'ambito di un quadro chiaro e coerente;
- in riscontro alla richiesta da ultimo citata, in data 16 febbraio 2022 l'Ente Idrico Campano:
 - ha informato l'Autorità di aver provveduto a convocare i comuni interessati e il gestore GORI S.p.A. con l'obiettivo di approfondire tutti gli elementi allo svolgimento delle attività istruttorie di interesse;
 - in esito alle audizioni svolte con le parti coinvolte, nel "*confermare quanto già rappresentato nella corrispondenza intervenuta*", ha evidenziato "*l'assenza di ulteriori definitivi elementi*".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la finalità di assicurare il più ampio "*contraddittorio con gli enti appellanti*", come statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto, è stato convocato – innanzi al Collegio dell'Autorità – uno specifico incontro nell'ambito del quale il responsabile

del procedimento ha rappresentato gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, consentendo ai soggetti interessati di fornire contributi o commenti;

- nel corso del citato incontro, tenutosi in data 25 maggio 2022, l'Ente Idrico Campano ha evidenziato la necessità di un congruo periodo di tempo (quantificato in 90 giorni) per l'assunzione di proprie specifiche determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013.

RITENUTO CHE:

- l'acquisizione di specifiche determinazioni da parte dell'Ente Idrico Campano (quale soggetto competente alle proposte tariffarie sul territorio di pertinenza) sia imprescindibile ai fini del compimento, da parte dell'Autorità, dell'istruttoria richiesta dal giudice amministrativo, in ordine alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013;
- sia pertanto necessario – anche in considerazione delle esigenze rappresentate nel corso dell'incontro tenutosi il 25 maggio 2022 – concedere all'Ente Idrico Campano il periodo di tempo di 90 (novanta) giorni dal medesimo ritenuto congruo per le valutazioni e l'assunzione delle decisioni di sua competenza, ferme restando le tempistiche fissate dall'Autorità con riguardo agli adempimenti regolatori afferenti alle annualità successive a quelle in esame;
- sia, altresì, opportuno – in coerenza con quanto stabilmente previsto dalla regolazione ai fini della disciplina degli effetti conseguenti all'applicazione dei meccanismi per il superamento dei casi di inerzia del competente Ente di governo dell'ambito – disporre sin d'ora che, laddove il medesimo Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, nonostante il nuovo termine concesso, la quota parte dei relativi costi di funzionamento di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, sia posta pari a zero;
- conseguentemente, sia necessario prorogare al 30 settembre 2022 il termine di conclusione del procedimento, avviato con deliberazione 373/2021/R/IDR, per la rinnovazione dell'istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021

DELIBERA

1. di ordinare all'Ente Idrico Campano di assumere e trasmettere all'Autorità, entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del presente provvedimento, le specifiche determinazioni, di sua competenza e responsabilità, in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013, ferme restando le tempistiche fissate dall'Autorità con riguardo agli adempimenti regolatori afferenti alle annualità successive;
2. ai fini di una compiuta rinnovazione dell'istruttoria in ordine alle predisposizioni

- tariffarie sopra richiamate, di prevedere che la trasmissione all’Autorità delle determinazioni di cui al punto 1 sia corredata da tutti i dati e le informazioni già richiesti dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione dell’11 novembre 2021, richiamata in motivazione, nonché – anche tenuto conto della relazione prodotta dai Comuni appellanti – dalle informazioni utili a ricondurre tutti gli elementi utili allo svolgimento del procedimento in oggetto nell’ambito di un quadro chiaro e coerente;
3. di disporre che, laddove l’Ente Idrico Campano non provveda nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, la quota parte dei relativi costi di funzionamento di cui all’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, sia posta pari a zero;
 4. di prorogare al 30 settembre 2022 il termine di conclusione del procedimento, avviato con deliberazione 373/2021/R/IDR, per la rinnovazione dell’istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021;
 5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ente Idrico Campano, ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte e al gestore GORI S.p.A.;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini